

Milano, 19 dicembre 2019

Tra

La Società IBM Italia S.p.A. (di seguito "IBM" o "Azienda") presente nelle persone dei Sigg.: Renato Alberto Mannozi, Massimiliano Duilio e Salvatore Anania assistita da Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi nella persona del Sig. Livio Lannutti

e

la FIM-CISL rappresentata dai Sigg.: Cristian Gambarelli ed Elena Bottanelli;

la FIOM-CGIL rappresentata dai Sigg.: Valentina Orazzini ed Elena Dorin;

la UILM-UIL rappresentata dal Sig.: Luca Colonna;

e le RSU competenti nelle persone che firmano (di seguito "OOSS" e, congiuntamente con IBM, "le Parti");

Premesso che

- Le OO.SS. hanno sottoposto alla IBM un intervento normativo ed economico migliorativo, presentando una piattaforma contenente miglioramenti di alcuni istituti;
- IBM ha analizzato quanto evidenziato dalle OO.SS. e ha richiesto alle stesse di rivedere, in un'ottica di semplificazione e aggiornamento rispetto alle esigenze operative, alcuni istituti;
- Le Parti si sono incontrate a partire dal 2018 a livello aziendale e presso Assolombarda per lavorare congiuntamente su una piattaforma che permetta, nei limiti del budget a disposizione della IBM, di migliorare, laddove possibile, le condizioni economiche e normative vigenti;
- Le Parti, in seguito ad un ampio confronto intercorso, hanno convenuto sull'aggiornamento di una serie di istituti e accordi precedentemente sottoscritti nonché nella necessità di definire per alcuni una specifica e successiva disciplina di dettaglio;
- Pertanto, al fine di rendere operativo il presente accordo, le Parti convengono nel continuare il confronto su alcuni temi, comunque elencati ai punti successivi, al fine di addivenire, ove possibile, a specifiche intese entro e non oltre il 30 aprile 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

1. Premio di Risultato

Le Parti, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, nonostante una lunga trattativa, non sono arrivate a definire compiutamente l'istituto del Premio di Risultato.

Pertanto, confermano l'impegno a proseguire il confronto su tale istituto anche alla luce degli sviluppi che la trattativa del rinnovo del CCNL potrà portare.

2. Sistema di Relazioni Sindacali

Le Parti, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di Sistema di relazioni sindacali, ritengono importante dare continuità al modello di relazioni già adottato e consolidato nel tempo all'interno del quale viene confermata l'importanza del ruolo del Coordinamento Nazionale delle RSU IBM quale organo legittimato a trattare con la Direzione Risorse Umane su problemi di rilevanza nazionale. Al riguardo, le Parti hanno convenuto sulla definizione di un nuovo accordo nazionale che, salvaguardi le prassi in essere, disciplini le Relazioni Sindacali e i relativi diritti.

In pari data, è sottoscritto un nuovo accordo che disciplina complessivamente il sistema di relazioni sindacali di IBM.

3. Organizzazione e orario di lavoro

Per quanto riguarda i permessi retribuiti per cicli terapeutici e patologie gravi, l'Azienda adeguerà i sistemi informativi di rilevazione presenze al fine di consentire ai dipendenti, a far data dal 1° gennaio 2020 e per un massimo di 40 ore annue, l'utilizzo di permessi retribuiti per sottoporsi a visite mediche, visite specialistiche e cicli terapeutici conseguenti patologie gravi. Al fine del godimento di tali permessi il richiedente dovrà esibire al medico competente aziendale opportuna certificazione medica attestante la gravità della patologia e la necessità di sottoporsi a cicli terapeutici i cui effetti collaterali siano tali da non consentire un'immediata ripresa del servizio.

Le Parti concordano nel delegare alla costituenda "commissione orario di lavoro" il compito di valutare e analizzare modalità di organizzazione del lavoro diverse dalle attuali al fine di intercettare necessità organizzative/produktive particolari ed eccezionali, che includano ad esempio la frequenza e la modalità di gestione dei turni, reperibilità e straordinari.

Inoltre, le Parti s'impegnano a rivedere l'attuale accordo aziendale che disciplina il Telelavoro alla luce dell'evoluzione organizzativa intervenuta.

4. Assistenza Sanitaria

Le Parti valuteranno, al fine di ottimizzare il costo e il miglioramento del servizio, la possibilità di ingaggiare un fornitore per la gestione della rete per le prestazioni mediche dirette e ne definiranno la gestione del relativo costo.

In base all'andamento dei costi della CADGI, IBM si impegna a supportare tramite i propri rappresentanti nel CDA e il referente aziendale della CADGI, per gli anni 2020 e 2021, la sospensione del contributo a carico dei lavoratori sul rateo di tredicesima. Tale decisione, che potrà essere adottata compatibilmente all'andamento dei conti della CADGI, dovrà essere presa entro il mese di settembre per gestire tale modifica nelle procedure informatiche del sistema di pagamento delle retribuzioni.

5. Previdenza integrativa

A parziale modifica e integrazione dell'accordo istitutivo del fondo pensione per i dipendenti e dirigenti IBM (oggi FPDDI) del 1987 e successive modificazioni, le Parti concordano sull'esigenza di rimuovere il limite di contribuzione aziendale stabilito sino all'età di 60 anni. Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2020, la contribuzione a carico azienda proseguirà senza limiti di età per tutti i dipendenti in forza.

Con il presente titolo le Parti stabiliscono che le Spese IBM (inclusive del contributo a carico di IBM Servizi Finanziari) per il mantenimento del Fondo Pensione, dal 2020 non potranno eccedere l'importo di 550.000.= euro/anno (cinquecentocinquantamila/00), salvo modifiche legislative o dell'ente di vigilanza che prevedano un incremento dei costi gestionali non assorbibili nella capienza. In tal caso le Parti si incontreranno per definire un nuovo tetto alle spese.

6. Travel policy

Le parti concordano sull'esigenza di aggiornare alcuni trattamenti che riguardano le trasferte.

- A. **Diaria aziendale.** A parziale aggiornamento dell'accordo del 13 giugno 2002, le trasferte di una sola giornata (senza pernottamento) distanti almeno 150 km dalla propria sede o comportanti un tempo di percorrenza tra andata e ritorno di almeno 3 ore viaggio daranno diritto ad una Diaria lorda giornaliera di euro 18,00. Tale voce potrà essere esposta anche per ogni giorno di trasferta con pernottamento in regime misto o regime forfettario, come esplicitato nei punti B2 e B3 seguenti.

B. Regimi di Trasferta.

1. **REGIME PIE' di LISTA.** Nel caso di richiesta di rimborso in regime completamente a pie' di lista, oltre al rimborso delle spese documentate, per ogni pernottamento il dipendente fruirà di un importo lordo a titolo di diaria pari ad euro 15,49.= (quindici/49). Tale importo

che verrà corrisposto secondo quanto previsto dall'art. 51 del TUIR e sue successive modifiche ed integrazioni, ha la finalità di risarcire le spese di piccola dimensione non documentate così come stabilito dal TUIR e in tal caso la Diaria aziendale di euro 18,00. lordi, definita al punto precedente non potrà essere esposta.

2. **REGIME MISTO.** In caso di richiesta di rimborso in regime misto, il lavoratore oltre al rimborso a piè di lista delle spese di pernottamento, ha diritto a titolo di diaria per ogni giornata di trasferta a un importo lordo di euro 30,99.= (trenta/99) per il vitto. In tal caso, resta in vigore quanto previsto dal presente accordo che prevede anche l'esposizione della Diaria aziendale di euro 18,00. Lordi.
3. **REGIME FORFETTARIO.** In caso di richiesta di rimborso in regime totalmente forfettario, il lavoratore ha diritto a titolo di diaria per ogni giornata di trasferta a un importo lordo di euro 46,48.= (quarantasei/48) a copertura delle spese di alloggio e vitto. In tal caso si prevede anche l'esposizione di una Diaria aziendale, così come modificato dal presente accordo di euro 18,00. lordi.

Nel seguente schema vengono sintetizzati i trattamenti di vitto e pernottamento.

Spese Rimborsabili e Relative Diarie	Piè di Lista (per trasferte con esposizione di viaggio, pernottamento e pasti a piè di lista)	Regime Misto (per trasferte con esposizione di viaggio, pernottamento a piè di lista e pasti con diaria)	Regime Forfettario (per trasferte con pernottamento ed esposizione di diaria per vitto e alloggio)
Pernottamento	SI	SI	NO Incluso nella Diaria di cui sotto
Vitto	SI	No Incluso nella Diaria di 30,99 € di cui sotto	No Incluso nella Diaria di 46,48 € di cui sotto
Diaria	SI. Diaria di euro 15,49 € lordo ed esponibile solo in caso di pernotto.	SI. Diaria di euro 30,99 € lordo (solo in caso di pernotto)	SI. Diaria di euro 46,48 € lordo (solo in caso di pernotto)
Diaria aziendale come stabilita dall'accordo sindacale Aziendale (ex Importo forfettario per spese non documentate - personale non dirigente")	SI. Solo in presenza di percorrenza giornaliera di oltre 300 km (A/R) o oltre le 3h di viaggio (A/R) e in mancanza di pernottamento Indennità di Trasferta di euro lordi 18,00.	SI. Diaria aziendale di euro lordi di 18,00.	SI. Diaria aziendale di euro lordi di 18,00.

- C. **Rimborso chilometrico.** A parziale modifica dell'accordo sindacale del 6 giugno 2012, le parti concordano sul superamento del c.d. "pendolarismo". Nello specifico l'intero paragrafo

relativo al pendolarismo viene soppresso a favore dell'esposizione dei km di percorrenza fatti sia con l'auto propria sia con l'auto in leasing la quale dovrà tener conto dei seguenti requisiti:

1. così come stabilito dal CCNL i lavoratori potranno esporre i km per raggiungere un cliente, fornitore, ecc in considerazione della propria sede di lavoro. Nel caso in cui la trasferta parta direttamente dalla propria abitazione sarà quest'ultima ad essere il punto di riferimento per calcolare i km da esporre a rimborso. La partenza dalla propria abitazione non potrà comunque consentire di esporre un chilometraggio maggiore rispetto a quelli che la persona avrebbe esposto partendo dalla propria sede di lavoro.
2. Le persone con contratto di telelavoro a domicilio o smartworking, in caso di trasferta, potranno esporre le percorrenze chilometriche nelle giornate di erogazione della prestazione considerando come punto di partenza la propria abitazione.

Le Parti si impegnano a valutare la revisione, nei prossimi mesi, dell'accordo del 6 giugno 2012 sul tema "rimborso chilometrico auto propria".

7. Durata e clausole diverse

Le Parti, fatti salvi i trattamenti fino ad ora applicati, convengono che, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo tenendo conto anche del tempo necessario ad aggiornare i sistemi aziendali (a tale fine verranno fornite indicazioni operative sulla gestione del periodo transitorio), gli istituti qui disciplinati sono regolamentati esclusivamente da quanto previsto nel presente accordo e negli accordi richiamati per cui qualsivoglia precedente regolamentazione deve intendersi decaduta ad ogni effetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IBM

FIM-CISL

ASSOLOMBARDA

FIOM-CGIL

UILM-UIL

Coordinamento Nazionale RSU IBM